

R.G. 725/17

C.C. 21/04/2017

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

MEMORIA DA VALERE ANCHE COME MOTIVI AGGIUNTI AL

RICORSO R.G. N.725/17

Dei dottori: 1) **Galioto Giacomo** nato a Palermo in data 18.12.1961 c.f. GLT GCM 61T18 G273I, titolare di studio odontoiatrico sito in Palermo Via Castellana n. 39; 2) **Gargano Antonino Maria** nato a Palermo il 28.03.1956 c.f. GRG NNN 56C28 G273H, titolare di studio odontoiatrico in Palermo via Padre Pugliesi n. 28; 3) **Buzzanca Elio** nato a Palermo in data 11.01.1970 c.f. BZZ LEI 70A11 G273Q, titolare di studio odontoiatrico in Palermo Nunzio Morello n.3; 4) **Inzerillo Angelo** nato a Palermo in data 11.11.1954 c.f. NZR NGL 54S11 G273R con studio in Palermo Via Augusto Elia n. 3/g; tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G - PEC:girolamorubino@pec.it; fax. N. 091 6527233), Monica Di Giorgio (c.f. DGRMNC71B58G273S; PEC: [monicadigiorgio@pec.it](mailto:monicadigiorgio@pec.it); fax 0918040204) e Giuseppe Impiduglia (C.f. MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio legale Rubino;

CONTRO

**L'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE – Dipartimento per la pianificazione strategica**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

**L'A.S.P. di PALERMO**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Narbone;

E NEI CONFRONTI

- Del **Centro Odontoiatrico Spatafora Sas di Spatafora M.T.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gabriella Valenti.

### **PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2632/16, pubblicato nella GURS del 20/01/2016 avente ad oggetto "*Determinazione degli Aggregati di Spesa per l'Assistenza Specialistica da Privato – anno 2016*", nella parte che sarà oltre precisata (già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio);
- Della Deliberazione n. 48/2017 del 27.01.2017 avente ad oggetto "*Specialistica Convenzionata Esterna – Presa d'atto del D.A. n. 2632/16 – Budget definitivo anno 2016*" (e dell'allegato prospetto relativo ai budget definitivi anno 2016) nelle parti che saranno oltre precisate nonché delle note citate nella predetta Deliberazione n. 48/17 e segnatamente delle "*note prot. n. 67/DP del 13/11/2017 del Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 40/NAR del 9/1/2017 n.82, dell' 11.01.2017 n. 134/LEG del 17/1/2017 dell'UOC Legale, prot. n. 62 del 9/1/2017 dell'UOC Igiene Ambienti di Vita...nota prot. n. 170 del 19.01.2017, con i relativi allegati, ...dell'UOC Organizzazione e programmazione delle Attività di cure Primarie..con l'annotazione apposta a margine della stessa*" (atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio).
- Della nota dell'ASP di Palermo prot n. 2435 del 31.03.2017;
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

### **FATTO**

Con il D.A. 2632/16, l'Assessorato alla Salute ha provveduto alla "*Determinazione degli Aggregati di Spesa per l'Assistenza Specialistica da Privato – anno 2016*" e ha disposto, all'art. 2 che "*nel rispetto della misura dell'aggregato provinciale attribuito con il presente decreto, i Direttori Generali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il SSR, un budget per l'anno 2016 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità: a) Riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2015 ai corrispondenti aggregati di*

*spesa provinciali di cui all'allegato "A" del presente decreto; b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare assegnare un budget d'ingresso di euro 32.000,00, pari al budget minimo regionale" .*

Con il medesimo D.A. 2632/16, l'Assessorato alla Salute ha poi disposto all'art. 3 che *"E' destinata una somma pari a euro 6.900.000,00, assegnata alle Aziende Sanitarie Provinciali sulla base della popolazione pesata secondo i criteri ministeriali per le finalità sotto elencate, previa verifica dei necessari presupposti da parte delle suddette ASP: 1) eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti con un budget di ingresso pari a euro 32.000,00; 2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi; 3) attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di eventi straordinari documentati, non hanno espresso, nell'anno 2014 o 2015, la loro piena capacità produttiva; 4) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP; 5) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche convenzionate in altre province o dalla aggregazione di strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali"*.

Pertanto, con apposito atto di invito, gli odierni ricorrenti invitavano l'A.S.P di Palermo in persona del legale rappresentante *pro tempore* ad assegnare alle strutture odierne istanti un budget equo e congruo con il bacino di riferimento e coerente con i budget attribuiti alle strutture già contrattualizzate prima del 2015 chiarendo, inoltre, come sussistessero *"tutte le condizioni: A) per attingere alle somme previste dall'art. 3 del summenzionato D.A. 2632/16 del 28.12.2016, al fine di giungere alla "risoluzione di contenziosi in atto" (ossia del contenzioso relativi ai ricorsi straordinari proposti dagli odierni istanti avverso i D.A. 1435/14 e n. 2336/15) o di evitare "... potenziali contenziosi" (che gli odierni istanti avrebbero potuto proporre avverso il D.A. 2632/16 del 28.12.2016 e*

*avverso i provvedimenti di attribuzione dei budget per l'anno 2016) ; B) per assegnare alla struttura odierne istanti un budget equo e congruo con il bacino di riferimento e coerente con i budget attribuiti alle strutte già contrattualizzate prima del 2015”.*

Il predetto atto di invito, tuttavia, non veniva inizialmente riscontrato e agli odierni ricorrenti – come a tutti gli altri odontoiatri convenzionati - veniva assegnato dall'ASP di Palermo con deliberazione n. 48 del 27.01.17 - un budget per il 2016 pari a quello del 2015 aumentato del 2,7%.

Tale aumento, invero, veniva garantito, in modo lineare, a tutte le strutture (avvantaggiando quelle con il budget più alto) e senza tenere in alcun modo conto delle capacità erogative delle singole strutture ed, in particolare, senza alcuna differenziazione tra le strutture che, addirittura avevano prodotto degli extra budget e quelle che non avevano neanche raggiunto il budget assegnato per l'anno 2015.

Inoltre, con la deliberazione dell'ASP di Palermo n. 48 del 27 gennaio 2017, l'ASP di Palermo procedeva alla ripartizione del fondo perequativo di € 1. 716.000,00 previsto dall'art. 3 del D.A. 2632/16.

Tuttavia, l'Azienda Sanitaria, in sede di utilizzo delle risorse di cui al summenzionato fondo perequativo previsto dall'art. 3 del più volte citato D.A. 2632/16, incredibilmente ometteva di accantonare le somme per le strutture odierne ricorrenti, nonostante le stesse avessero, in atto, pendenti, come chiarito, dei contenziosi con l'ASP proprio in merito all'entità dei budget assegnati.

In particolare, l'ASP non destinava, come fatto per altre strutture, una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16, a favore dei ricorrenti i quali hanno dei contenziosi pendenti e relativi ai ricorsi straordinari proposti avverso i D.A. 1435/14 e n. 2336/15 e che, con apposito atto di invito, avevano chiarito all'azienda sanitaria la propria posizione. Invero, così operando, la P.A. ha attuato una disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e altra struttura (Centro Medico Mantia) avente un contenzioso pendente e a favore della quale (a

differenza dei ricorrenti) sono stati accantonati € 69.602,00.

Pertanto con il ricorso introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti impugnavano :A) il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2632/16; B) la Deliberazione dell'Asp di Palermo n. 48/2017 del 27.01.2017 e gli atti nella stessa richiamati.

Con il predetto ricorso introduttivo i summenzionati provvedimenti sono stati censurati laddove: A) da un lato, hanno continuato a garantire la posizione privilegiata delle strutture già contrattualizzate, prevedendo budget assai esigui per le nuove strutture e senza tenere in alcun modo conto delle capacità erogative delle singole strutture; B) non hanno destinato, a favore dei ricorrenti, una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16, nonostante gli stessi, come chiarito, avessero dei contenziosi pendenti.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo e segnatamente in data 23.03.16, la P.A. ha esibito la documentazione – oggetto di apposita istanza di accesso – richiamata nella deliberazione 48/17 . Da tale documentazione emerge inequivocabilmente il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti che hanno portato alla mancata attribuzione a favore dei ricorrenti, di una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16. In particolare, da tale documentazione è emerso che, in sede di ricognizione dei ricorsi pendenti, la P.A. non si è avveduta **che erano pendenti ben due ricorsi straordinari proposti dai ricorrenti e volti a contestare l'entità dei budget attribuiti negli anni precedenti.**

Si rileva, peraltro, che, dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l'ASP di Palermo – con nota prot n. 2435 del 31.03.2017 - ha riscontrato l'atto di invito presentato dai ricorrenti in data 26.01.17, limitandosi a confermare (ed esplicitare) le ragioni poste a fondamento dell'impugnata deliberazione n. 48/2017.

Donde il presente atto – che tuttavia ha il medesimo oggetto del ricorso principale o, comunque, non amplia in modo considerevole l'oggetto della controversia ed è pertanto esente dal contributo unificato – che si affida ai

seguenti

### MOTIVI

I) Sull'illegittimità della nota dell'ASP di Palermo prot n. 2435 del 31.03.2017

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E DELL'ART. 25 DELLA L.R. N. 5/2009.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI CONCORRENZA.

ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. N.2/02.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 5/09.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.449/07.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 QUATER, COMMA 7 DEL D.L. 19/06/2015, N. 78 CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2015

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 10 DELLA L.R. 2/07.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE.

Come chiarito in punto di fatto, con il D.A. 2632/16 del 28.12.2016, l'Assessorato alla Salute ha disposto all'art. 3 che *“E' destinata una somma pari a euro 6.900.000,00, assegnata alle Aziende Sanitarie Provinciali sulla base della popolazione pesata secondo i criteri ministeriali per le finalità sotto elencate, previa verifica dei necessari presupposti da parte delle suddette ASP: 1) eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti con un budget di ingresso pari a euro 32.000,00; 2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi...”*.

Con apposito atto di invito, gli odierni ricorrenti hanno invitato l'A.S.P di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare alla struttura odierna istante un budget equo e congruo con il bacino di riferimento e coerente con i budget attribuiti alle strutture già contrattualizzate prima del 2015 chiarendo, inoltre, come sussistessero *“tutte le condizioni: A) per attingere alle somme previste dall'art. 3 del summenzionato D.A. 2632/16 del 28.12.2016, al fine di giungere alla **“risoluzione di contenziosi in atto”** (ossia dei contenzioso relativi ai ricorsi straordinari proposti dagli odierni istanti avverso i D.A. 1435/14 e n. 2336/15) o di evitare **“...potenziali contenziosi”** (che gli odierni istanti potrebbero proporre avverso il D.A. 2632/16 del 28.12.2016 e avverso i provvedimenti di attribuzione dei budget per l'anno 2016) ; B) per assegnare alla struttura odierna istanti un budget equo e congruo con il bacino di riferimento e coerente con i budget attribuiti alle strutte già contrattualizzate prima del 2015”*.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l'ASP di Palermo – con nota prot n. 2435 del 31.03.2017 - ha riscontrato l'atto di invito presentato in data 26.01.17, limitandosi ad confermare (ed esplicitare) le ragioni poste a fondamento dell'impugnata deliberazione n. 48/2017.

In particolare, con la summenzionata nota, l'ASP di Palermo ha sostenuto che: A) *“L'assegnazione per l'anno 2015 del budget minimo di ingresso di € 32,000,00 alle otto strutture istanti discende dalla pedissequa applicazione dell'art. 2 lett. e) del D.A. 2336/2015 del 24.12.2015...Con D.A. 2632/2016 del 28.12.2016 è stato confermato che il budget di ingresso per le nuove strutture da contrattualizzare è di € 32.000,00, nonchè indicato, all'art. 2 lett. b., il criterio da adottare per le strutture già contrattualizzate per l'anno 2015, tra le quali gli odierni istanti il cui budget anni 2016 risulterà aumentato in proporzione all'incremento del rispettivo aggregato di spesa”*; B) non potrebbero essere utilizzate a favore degli odierni ricorrenti le somme di cui al fondo perequativo previsto dall'art. 3 del D.A. n. 2632/16 *“sul presupposto di un "potenziale contenzioso" che i ricorrenti avrebbero potuto*

proporre e che *“peraltro, vedrebbe coinvolti non solo gli odierni istanti ma tutte le strutture con budget minimo”*; C) non sussisterebbero i presupposti per incrementare i budget delle società istanti giacchè *“almeno sei degli otto istanti, in totale rappresentati, hanno fatturato nel 2016 somme anche significativamente inferiori ad € 32.000,00 , con conseguente carenza di interesse alla presente”*.

La summenzionata nota appare palesemente illegittima

A) Con riferimento alla legittimità dell'attribuzione alle società ricorrenti del budget minimo in quanto originariamente previsto dal D.A. 2336/15 e asseritamente confermato dal D.A. 2632/16 si evidenzia quanto segue.

Gli odierni ricorrenti hanno già impugnato il citato D.A. 2336/15 – con ricorso straordinario ancora pendente - laddove prevede a favore delle stesse un budget minimo a prescindere dalle reali capacità erogative ed altresì hanno impugnato l'art. 2 del D.A. 2632/16 (ai sensi del quale *“nel rispetto della misura dell'aggregato provinciale attribuito con il presente decreto, i Direttori Generali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il SSR, un budget per l'anno 2016 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità: a) Riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2015 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all'allegato “A” del presente decreto...”* ) ove inteso nel senso che l'Assessorato Regionale abbia voluto, di fatto, determinare i budget da assegnare a ciascuna singola struttura (imponendo che gli stessi siano analoghi a quelli dell'anno precedente), prevedendo un budget sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente.

B) L'impugnata nota prot. n. 2435 del 31.03.2017 è, altresì, erronea laddove la P.A. ha sostenuto che, con il proprio atto di invito, le società ricorrenti hanno chiesto l'utilizzazione a proprio favore delle somme di cui al fondo perequativo previsto dall'art. 3 del D.A. n. 2632/16 solo *“sul presupposto di un "potenziale contenzioso" che gli stessi avrebbero potuto proporre. Ed*



invece, dalla semplice lettura del summenzionato atto di invito emerge che i ricorrenti avevano chiesto l'attribuzione di parte delle risorse di cui al fondo perequativo ex art. 3 del summenzionato D.A. 2632/16 del 28.12.2016, rilevando, in primo luogo, la sussistenza di uno dei presupposti previsti da tale articolo e segnatamente la presenza di “contenziosi in atto” (ossia dei contenzioso relativi ai ricorsi straordinari proposti dagli odierni istanti avverso i D.A. 1435/14 e n. 2336/15”

La P.A., dunque, non si è avveduta che i ricorrenti hanno dei ricorsi pendenti contro l'ASP – ricorsi straordinari, peraltro, puntualmente indicati – e, pertanto, come si chiarirà meglio appresso, la decisione di non utilizzare a loro favore le risorse di cui al citato fondo perequativo - come, invece, fatto per altre strutture – risulta viziata da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

C) L'impugnata nota dell'ASP di Palermo prot n. 2435 del 31.03.2017 è, altresì, illegittima laddove la P.A. sostiene che non sussisterebbero i presupposti per incrementare i budget delle società ricorrenti giacchè *“almeno sei degli otto istanti, in totale rappresentati, hanno fatturato nel 2016 somme anche significativamente inferiori ad € 32.000,00 , con conseguente carenza di interesse alla presente”*.

Si rileva, al riguardo che, nonostante – nell'anno 2016 - i ricorrenti abbiano potuto iniziare ad erogare prestazioni per il servizio sanitario regionale solo ad anno in corso a causa del ritardo nell'attribuzione dei budget e nella stipula dei contratti, le stesse hanno ottenuto notevoli fatturati. In particolare, 3 dei ricorrenti (e segnatamente i dottori Galioto, Gargano e Buzzanca) hanno superato i budget assegnati realizzando degli extra budget (e ciò pur non avendo la certezza che tali extra budget sarebbero stati poi remunerati), mentre uno dei ricorrenti - il dott. Inzerillo - ha conseguito un fatturato (30.527,16) di pochissimo inferiore al budget annuale; e ciò nonostante abbia potuto erogare prestazioni per il servizio sanitario, come già detto, solo ad anno già inoltrato ed abbia trasferito nei primi mesi dell'anno 2016 la sede della propria attività (attività che una volta avviata ha avuto i un importante

aumento di fatturato – ben superiore alla quota mensile del budget assegnato - confermato anche nei primi mesi del 2017).

Donde l'illegittimità sotto tale profilo dell'impugnata nota dell'ASP di Palermo prot n. 2435 del 31.03.2017.

**II) Sull'illegittimità della nota dell'ASP di Palermo prot. n. 48/17 e delle note in essa richiamate.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.A. 2632/16 del 28.12.2016,**

**ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Come chiarito in punto di fatto, con il D.A. 2632/16 del 28.12.2016, l'Assessorato alla Salute ha disposto all'art. 3 che *“E' destinata una somma pari a euro 6.900.000,00, assegnata alle Aziende Sanitarie Provinciali sulla base della popolazione pesata secondo i criteri ministeriali per le finalità sotto elencate, previa verifica dei necessari presupposti da parte delle suddette ASP: 1) eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti con un budget di ingresso pari a euro 32.000,00; 2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi...”*.

Con la deliberazione n. 48/17, l'ASP di Palermo ha proceduto alla ripartizione delle somme previste *“dall'art. 3 del D.A. 2632/16”*; e, a seguito della ricognizione effettuata, ha provveduto *“ a utilizzare il fondo perequativo di € 1. 716.000,00 come segue:*

*1. destinare la complessiva somma di € 391.433,00 (di cui € 8.790,00 quali oneri previdenziali a carico della ASP), alla implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche nei comuni montani; geograficamente disagiati e nelle aree insulari....;*

*2. accantonare la somma di € 69.602,00 da destinare al Centro Medico Mantia srl ove si dovesse pervenire alla risoluzione transattiva della*

*controversia o alla definizione sfavorevole del giudizio per l'Amministrazione;*

*3. effettuare un accantonamento dell'importo comprensivo di oneri previdenziali di € 352.814,00, non assegnando le predette somme per l'anno 2016 ad altri soggetti, per garantire all'Azienda la disponibilità delle somme necessarie per la contrattualizzazione, a valere dal 2017, delle due strutture il cui trasferimento da altra provincia è in itinere;*

*4. destinare la somma di € 128.000,00 quale quota di budget e di € 11.650,00 quali oneri previdenziali a carico della ASP per la contrattualizzazione dei nuovi soggetti accreditati non contrattualizzati che, allo stato, hanno attivato contenziosi in sede giudiziale ( 4 strutture), assegnando a ciascuna struttura il budget minimo d'ingresso fissato dal DA 2632/2016 in 32.000,00;*

*5. contrattualizzare le restanti strutture accreditate non contrattualizzate in possesso dei necessari presupposti, che potrebbero configurare un potenziale contenzioso ... per un totale complessivo di € 620.770,00;*

*6. effettuare un accantonamento (non assegnando le predette somme ad altri soggetti) del residuo importo di € 141.731,00 per garantire all'Azienda la disponibilità delle somme a valere dal 2017 per la contrattualizzazione delle prestazioni di diagnosi prenatale”.*

**In buona sostanza, l’Azienda Sanitaria, in sede di utilizzo delle risorse di cui al summenzionato fondo perequativo previsto dall’art. 3 del più volte citato D.A. 2632/16, ha incredibilmente omesso di accantonare le somme per le strutture odierne ricorrenti, nonostante le stesse avessero, in atto, pendenti, come chiarito, dei contenziosi con l’ASP proprio in merito all’entità dei budget assegnati.**

La predetta deliberazione n. 48/17 risulta, dunque, illegittima laddove l’ASP non ha destinato, come fatto per altre strutture, una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16, a favore dei ricorrenti i quali, si ribadisce, hanno dei contenziosi pendenti e relativi ai ricorsi straordinari proposti avverso i D.A. 1435/14 e n. 2336/15 e, con apposito atto di invito, avevano chiarito all’azienda sanitaria la propria posizione.

Invero, così operando, la P.A. ha attuato una disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e altra struttura (Centro Medico Mantia) avente un contenzioso pendente e a favore della quale (a differenza dei ricorrenti) sono stati accantonati € 69.602,00.

Ed ancora, così operando, l'azienda sanitaria non ha seguito le prescrizioni fornite dal summenzionato art. 3 del citato D.A. in quanto ha, in primo luogo, utilizzato le risorse di cui al più volte citato fondo perequativo anche per finalità che, invero, seguono, nell'ordine recato dal citato art. 3 D.A., l'esigenza di porre fine ai contenziosi pendenti (ad esempio l'accantonamento di somme *“per la contrattualizzazione, a valere dal 2017, delle strutture il cui trasferimento da altra provincia è in itinere”*) ovvero, ancora, per finalità neanche contemplate dal predetto articolo (come ad esempio, *“l'accantonamento di risorse - € 141.731,00 – “per garantire all'Azienda la disponibilità delle somme a valere dal 2017 per la contrattualizzazione delle prestazioni di diagnosi prenatale”*).

Dopo la notifica del ricorso introduttivo, la P.A. ha esibito la documentazione – oggetto di apposita istanza di accesso – richiamata nella deliberazione 48/17 e segnatamente le *“note prot. n. 67/DP del 13/11/2017 del Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 40/NAR del 9/1/2017 n.82, dell'11.01.2017 n. 134/LEG del 17/1/2017 dell'UOC Legale, prot. n. 62 del 9/1/2017 dell'UOC Igiene Ambienti di Vita...nota prot. n. 170 del 19.01.2017, con i relativi allegati, ...dell'UOC Organizzazione e programmazione delle Attività di cure Primarie..con l'annotazione apposta a margine della stessa”*. Da tale documentazione emerge inequivocabilmente il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti che hanno portato alla mancata attribuzione a favore dei ricorrenti, di una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16. In particolare da tale documentazione è emerso che, in sede di ricognizione dei ricorsi pendenti, la P.A. non si è avveduta che erano pendenti ben due ricorsi straordinari proposti dai ricorrenti e volti a contestare l'entità dei budget attribuiti negli anni precedenti. In particolare, con nota 40/NAR del

9.1.2017, si dà atto di contenziosi proposti da strutture accreditate e non convenzionate; con nota n. 82 dell'11.01.2017 si dà atto del contenzioso del Centro Medico Mantia; con nota 134/LEG del 17.10.10 si sostiene che non esistono ulteriori contenziosi rispetto a quelli indicati nelle summenzionate note. Ebbene, appare evidente come tali note laddove non tengono conto dei due ricorsi straordinari proposti dagli odierni ricorrenti sono illegittime e hanno determinato, a loro volta, l'illegittimità della deliberazione n. 48/17 che, lo si ripete, non ha destinato, a favore dei ricorrenti, una quota del fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16, nonostante gli stessi, come chiarito, avessero dei contenziosi pendenti.

Si rileva, per completezza, che dalla documentazione prodotta a seguito della summenzionata istanza di accesso – e segnatamente dalla nota prot n. 1823 del 24.02.17 – è emerso che 5 delle nuove strutture accreditate da contrattualizzare attingendo alle risorse di cui al fondo perequativo di cui all'art. 3 del D.A. 2632/16 non hanno sottoscritto il contratto; pertanto attualmente risultano non utilizzate euro 160.000 (32.000 budget minimo previsto per ogni struttura X 5 strutture non contrattualizzate) che ben avrebbero potuto essere utilizzate per rideterminare i budget delle strutture ricorrenti.

Donde l'illegittimità anche sotto tale profilo dei provvedimenti impugnati.

### **SUL DANNO**

Il presente ricorso, per le ragioni sopra esposte, appare assistito dal "*fumus boni iuris*".

Evidente è poi il pregiudizio grave ed irreparabile che le strutture ricorrenti subirebbero nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, i provvedimenti impugnati non hanno solo una immediata gravissima incidenza economica sulle strutture ricorrenti ma sono idonei a produrre anche ulteriori pregiudizi in quanto, nelle more della definizione del giudizio, rappresenteranno il parametro per la determinazione dei futuri budget; e ciò ovviamente continuerà a penalizzare le strutture ricorrenti.

La lesione che tali strutture subirebbero tenderebbe peraltro “*ad aggravarsi con il decorso del tempo anche in considerazione del consolidarsi di interessi contrapposti*” (C.G.A. Ord. n.258/11).

I provvedimenti impugnati determinano anche un grave danno in capo alla collettività, non garantendo una maggiore e più efficiente distribuzione nel territorio delle strutture contrattualizzate.

**SULL’ISTANZA EX. ARTT. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 CPA**

Considerato l’elevato numero di contro interessati, Questa difesa chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami del ricorso principale e del presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a. (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Decreti Presidenziali n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016).

**P.Q.M.**

**VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA PALERMO**

Autorizzare i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo del giudizio e del presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 e 52 comma 2 cpa., preferibilmente mediante pubblicazione sui siti internet dell’Asp di Palermo e dell’Assessorato Regionale della Salute.

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In sede cautelare, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e il presente atto e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

In via incidentale dichiarare che i presenti motivi aggiunti hanno lo stesso oggetto del ricorso principale o, comunque, non ampliano in modo considerevole l’oggetto della controversia e, pertanto, per gli stessi, non è dovuto il pagamento del contributo unificato (cfr. CGA decisione n. 27/17).

Con vittoria di spese, con salvezza di ogni altro diritto.

Il presenta atto è esente da contributo, avendo il medesimo oggetto del ricorso principale o, comunque, non ampliando in modo considerevole l'oggetto della controversia

Li